

Costituzione di Associazione

Oggi, 30 Aprile 2013 si sono riuniti i sig.ri:

[The text in this section is extremely blurry and illegible. It appears to be a list of names and possibly addresses of the individuals who gathered for the association's constitution.]

[Handwritten signature or mark]

[REDACTED]

che costituiscono l' "Associazione 4 Tunnel".

PREMESSA -

Siamo convinti che sia dovere d'ogni cittadino rispettare e tutelare il proprio territorio, proponendosi quale soggetto promotore della civile convivenza tra le persone che vi abitano.

Milano è una metropoli di oltre un milione e trecento mila abitanti distribuiti in poco più di cento ottanta chilometri quadrati, è una realtà composta di tanti quartieri dove la qualità della vita degli abitanti dipende dalle condizioni socio-

ambientali, in cui le infrastrutture urbane, ovvero la qualità dei servizi, e i progetti di trasformazione e riqualificazione giocano un ruolo assai importante.

Pensiamo che sia nello spirito delle regole statutarie che la stessa città di Milano s'è data, assegnare ai cittadini, attraverso forme associative, un ruolo di compartecipazione attiva alle scelte di gestione, programmazione e trasformazione degli ambiti urbani che li riguardano, per questo motivo ci costituiamo, proponendoci quali soggetti attivi di un processo di compartecipazione a tali scelte.

Art. 1) Si costituisce l'Associazione denominata "4 Tunnel" avente per scopo la tutela e la riqualificazione urbanistica, sociale e culturale dei quartieri a ridosso del rilevato Ferroviario con particolare attenzione all'area compresa tra le vie Ferrante Aporti, Popoli Uniti, Venini e Viale Brianza.

L'associazione svolge i suoi compiti in osservanza delle leggi che regolano l'attività delle associazioni non a scopo di lucro. L'Associazione ha sede legale in via Cavacanti 8, 20127 a Milano.

Art. 2) l'Associazione non ha limiti di durata.

FINI DELL'ASSOCIAZIONE

art 3 L'Associazione, s'impegna a svolgere i compiti indicati nella premessa con ogni mezzo idoneo, come ad esempio attività culturali, sociali, sportive e ricreative, che abbiano come scopo la riqualificazione, la salvaguardia, la tutela ambientale del territorio di pertinenza e del suo contesto.

L'Associazione può organizzare attività promozionali, pubblici incontri, redigere pubblicazioni anche periodiche, organizzare corsi diretti a tutti i cittadini; prendere inoltre parte ai procedimenti amministrativi, interloquire con la Pubblica Amministrazione e collaborare con le Associazioni cittadine, ed in particolare con

quelle della zona.

AMBITI ORGANIZZATIVI

Art. 4 L'Associazione si propone di svolgere ogni attività di cui al precedente art. 3, volta a favorire direttamente od indirettamente tutte le operazioni utili e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

A tal fine l'Associazione si potrà strutturare in Ambiti Organizzativi istituiti su delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei soci.

SOCI

Art. 5 Sono soci dell'Associazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che condividendo gli scopi ne fanno richiesta al Consiglio di Amministrazione, e che sono in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Alle iniziative e all'attività dell'Associazione partecipano a pieno titolo tutti i soci.

Art. 7 E' istituito il titolo di "socio onorario" che il Consiglio di Amministrazione assegna su proposta motivata dei soci a quanti si distinguono in attività o iniziative a sostegno degli scopi sociali.

FINANZIAMENTO

Art. 8 Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote di iscrizione versate dai soci

b) Da contributi offerti liberamente dai soci, da privati e da enti pubblici o privati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera su proposta delle Commissioni le quote di partecipazione alle attività dell'Associazione.

Le quote di partecipazione devono essere stabilite in misura strettamente necessaria a coprire le spese per le attività svolte ed i costi generali di gestione.

BILANCIO

Art. 9 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 Sono organi dell'Associazione.

a) l'Assemblea dei soci.

b) il Consiglio di Amministrazione.

c) il Presidente.

L'ASSEMBLEA

Art. 11 L'assemblea è costituita dai soci che aderiscono all'Associazione.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio può avere al massimo la delega di due soci.

Art. 12 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo è annuale e va convocata con quindici giorni di preavviso con comunicazione inviata via posta o fax o via e_mail.

L'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali si svolge ogni tre anni e va convocata con le stesse modalità delle assemblee ordinarie.

Le assemblee possono essere convocate su richiesta motivata da parte dei soci nel numero prescritto dal Codice Civile.

Art. 13 Sia le assemblee ordinarie che straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di mettere in atto le delibere dell'assemblea e di gestire, sulla base del programma approvato dall'assemblea, l'attività dell'Associazione.

Il CDA si compone di sette membri eletti dall'assemblea dei soci, alle riunioni del CDA possono partecipare senza diritto di voto i responsabili degli Ambiti Organizzativi di cui all'art. 4.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente un Vice Presidente e il tesoriere. In caso di dimissione di un Consigliere vi subentra il primo non eletto. Gli amministratori sono revocabili da parte dell'assemblea dei soci con diritto di voto previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Il consiglio resta in carica tre anni.

Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno la metà dei membri del CDA, comunque almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono valide se partecipano almeno quattro dei sette componenti il Consiglio ; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

La riunioni del Consiglio vengono convocate mediante avviso fax, via posta o e_mail inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima, in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione inviata 24 ore prima dell'ora fissata: la riunione è da considerarsi comunque valida anche con preavvisi inferiori se tutti i Consiglieri sono presenti alla riunione.

Alle riunioni del C.D.A. possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i soci effettivi.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 16 La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimenti del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

MODIFICHE ALLO STATUTO

art. 17 Lo statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei soci, le modifiche statutarie proposte devono essere comunicate ai soci per lettera inviata trenta giorni prima dell'assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

art. 18 L'Associazione è sciolta se lo delibera l'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto o se i due terzi degli associati si dimettono contemporaneamente.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di sciogliere l'Associazione nel caso si verificano le condizioni di cui all'art. 27 del C.C.

art. 19 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

art. 20 Norma transitoria: Tutti i soci fondatori fanno parte del Consiglio di Amministrazione fino alla elezione delle cariche sociali che dovrà avvenire entro due anni dalla data della stipula del presente atto.

I soci Fondatori

Milano, li 30/04/2013